



Università degli Studi di Ferrara

Statuto del Centro per la Modellistica, il Calcolo e la Simulazione – CMCS (Center for Modelling, Computing and Simulation)

Art. 1 Istituzione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro denominato “*Centro per la Modellistica, il Calcolo e la Simulazione*” – CMCS (*Center for Modelling, Computing and Simulation*) con sede presso il Dipartimento di Matematica e Informatica.
2. Il Centro si configura come Centro ordinario, proposto dai Dipartimenti di Matematica e Informatica, Dipartimento di Economia e management, Dipartimento di Ingegneria.

Art. 2 Scopi e attività

1. Il Centro persegue i seguenti scopi:
 - a) lo svolgimento di ricerche interdisciplinari, accomunate dall'impiego di modelli matematici, analisi statistiche, e simulazioni numeriche;
 - b) lo sviluppo di prodotti della ricerca, incluso software dedicato, negli ambiti di competenza del Centro aventi un elevato grado di applicabilità e trasferibilità tecnologica.
2. Per il perseguimento di tali scopi, il Centro svolge le seguenti attività:
 - a) coordinare le diverse competenze esistenti in funzione delle applicazioni in ambito ingegneristico, economico e sociale;
 - b) favorire la costituzione di gruppi di ricerca interdisciplinari basati sulle competenze esistenti e sugli indirizzi di ricerca attivi;
 - c) creazione di sinergie di ricerca con soggetti di formazione e provenienza diversa (anche non accademica) su specifiche problematiche;
 - d) organizzazione di eventi pubblici e divulgativi sull'attività di ricerca e trasferimento tecnologico negli ambiti di competenza del Centro;

Art. 3 Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre delle seguenti risorse:
 - a) entrate proprie, ai sensi della normativa vigente;
 - b) assegnazioni sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;
 - c) ogni altro fondo specificatamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività del Centro.

Art. 4 Risorse umane

1. Il Centro svolge le proprie attività prevalentemente con il personale che aderisce al Centro.

Art. 5 Adesioni

1. I professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici nonché il personale tecnico-amministrativo interessati possono chiedere di aderire al Centro. La richiesta di adesione può provenire anche da parte di soggetti esterni all'Ateneo, con competenza specifica nel settore di attività del Centro.
2. Le suddette richieste sono trasmesse per posta elettronica al Direttore del Centro, che le sottopone all'accettazione del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile. L'accettazione o la mancata accettazione, adeguatamente motivate, sono comunicate ai richiedenti per posta elettronica.



Università degli Studi di Ferrara

Art. 6 Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

1. La gestione amministrativo-contabile e patrimoniale del Centro è di competenza del Dipartimento di Matematica e Informatica, di seguito denominato Dipartimento gestore.
2. Il consegnatario dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali è il Direttore del suddetto Dipartimento, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.
3. È opportuno garantire l'utilizzo condiviso delle attrezzature scientifiche di interesse comune, in particolare per le strumentazioni acquisite con dotazione/contributi di Ateneo.
4. Il consegnatario dei locali utilizzati dal Centro per lo svolgimento delle proprie attività è il Direttore del suddetto Dipartimento, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.
5. Nel caso di chiusura del Centro, i beni e i locali restano assegnati al Dipartimento che ne cura la gestione.

Art. 7 Organi

Gli organi del Centro sono:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 componenti di cui:
 - a) N° 2 componenti designati dal Dipartimento di Matematica e Informatica;
 - b) N° 1 componente designato dal Dipartimento di Economia e management;
 - c) N° 1 componente designato dal Dipartimento di Ingegneria;
 - d) N° 1 componente esterno, individuato tra esperti di provata esperienza nel campo di attività del Centro, designato dal Consiglio direttivo;
 - e) dal Direttore, eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento gestore e dura in carica tre anni rinnovabili.
3. Nel caso in cui uno dei suoi componenti cessi dall'incarico per una qualunque causa, si procede al rinnovo entro 30 giorni; nelle more della ricostituzione dell'organo collegiale, non è pregiudicata la validità della sua composizione. Il mandato del componente rinnovato decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 9 Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento dell'attività del Centro.
2. In particolare:
 - a) elegge il Direttore;
 - b) approva le richieste di adesione al Centro;
 - c) approva, su proposta del Direttore, la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio direttivo



Università degli Studi di Ferrara

1. La convocazione delle sedute del Consiglio direttivo è inviata dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, tramite posta elettronica.
 2. La convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
 3. Per la validità delle deliberazioni si applica l'articolo 54 dello Statuto dell'Università.
 4. I verbali delle sedute riportano:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) l'indicazione dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;
 - c) l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) la dichiarazione sulla valida costituzione dell'organo;
 - e) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) la dichiarazione relativa all'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - g) i fatti avvenuti durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti.
 5. I suddetti verbali, sottoscritti dal Direttore e dal segretario verbalizzante, sono trasmessi per posta elettronica ai componenti del Consiglio direttivo.
- Le convocazioni e i verbali delle sedute devono essere trasmessi per posta elettronica al Direttore del Dipartimento gestore; il segretario o il manager amministrativo del Dipartimento provvederà ad inserirli all'interno del sistema di gestione documentale in uso presso l'Università.

Art. 11 Nomina del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. È nominato con decreto del Direttore del Dipartimento gestore.
3. Le elezioni si svolgono nella prima seduta del Consiglio direttivo, che deve essere convocata dal Decano entro trenta giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo decide se la votazione avviene a scrutinio palese o segreto, previa presentazione di candidature, nel rispetto del principio del terzo di genere.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Il verbale della seduta deve indicare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e deve essere trasmesso al Direttore del Dipartimento gestore.

Lo svolgimento della procedura elettorale è supportata dal segretario o dal manager amministrativo del Dipartimento gestore.
4. Il mandato del Direttore termina allo scadere del Consiglio direttivo. Il Direttore è rieleggibile. Nel caso in cui il Direttore cessi dall'incarico per una qualunque causa, si procede al suo rinnovo entro 30 giorni. Il mandato del nuovo Direttore decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 12 Compiti del Direttore

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta;



Università degli Studi di Ferrara

- c) designa il componente del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- d) designa il segretario verbalizzante, individuato in seno al Consiglio direttivo;
- e) propone la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici;
- g) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 13 Modifica del Centro

1. La proposta di modifica del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo e viene approvata dai Consigli di Dipartimento interessati; deve contenere il testo di Statuto modificato.
2. I Centri sono modificati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Chiusura del Centro

1. La proposta di chiusura del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo o dai Consigli di Dipartimento interessati.
2. Il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta di chiusura può essere presentata direttamente dal Senato Accademico e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La proposta di chiusura può altresì essere presentata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 15 Relazione sulle attività dei Centri

1. Il Direttore del Centro a cui sono stati assegnati fondi per iniziative/interventi specifici, entro il mese di settembre di ogni anno, predisponde una relazione contenente la rendicontazione dei suddetti fondi. Tale relazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica al Rettore che, per il tramite dell'ufficio competente, provvederà a sottoporla all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Entrata in vigore dello Statuto e attivazione del Centro

1. Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro.
2. L'attivazione del Centro decorre dalla data di nomina dei relativi organi.